



RG. n. 26207/06 [OGGETTO: IRPEG; accertamenti su redditi extraistituzionali sanitari]

ORDINANZA

Svolgimento del processo

L'Azienda Servizi Sanitari N. 4 Medio Friuli impugna la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, indicata in epigrafe, che, in rigetto del gravame della medesima, disattendeva l'impugnativa della contribuente avverso l'accertamento in rettifica dell'imposta sui redditi Irpeg per gli anni 1998-2001, fondato sulla inapplicabilità dell'agevolazione sui ricavi diversi da quelli relativi alle prestazioni istituzionali, trattandosi di soggetto diverso dagli enti ospedalieri.

A sostegno deduce un unico motivo, mentre le aa. ff. non hanno svolto alcuna difesa.

Motivi della decisione

Col medesimo denuncia "violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione delle norme di diritto, in particolare degli articoli 6 Dpr. n. 601/73 e 74 Dpr. n. 917/92": sostiene che l'agevolazione relativa agli enti ospedalieri circa l'attività diversa da quella di assistenza sanitaria, ed inerente ai redditi da terreni, fabbricati e capitale, non può non applicarsi anche alle aziende sanitarie locali, istituite dopo i primi e con quelli rimasti, operanti nello stesso settore e con le identiche modalità in base allo spirito della legge, che disciplina il loro funzionamento in modo unitario.

Il motivo apparentemente sembrerebbe infondato secondo una certa giurisprudenza, come osservato anche dal giudice di appello, e che tuttavia questo Collegio allo stato non ritiene di condividere del tutto, se le agevolazioni in materia tributaria non possono certo implicare un'interpretazione analogica delle relative disposizioni, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste, anche se tuttavia non ne impediscono quella estensiva. Tale indirizzo giurisprudenziale si basa sul fatto che gli enti ospedalieri non coincidono perfettamente con la struttura e le finalità proprie delle più recenti aziende sanitarie. Invero secondo tale giurisprudenza, in tema di



imposte sui redditi, ai fini applicativi dell'IRPEG, siccome l'art. 87, primo comma, lett. c), Dpr. 22 dicembre 1986 n. 917 include fra i soggetti passivi anche gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività commerciali, a nulla rilevando che l'attività in parola sia marginale o strumentale, devono considerarsi soggetti passivi anche tutti gli enti pubblici diversi da quelli espressamente previsti nella disciplina agevolativa, compresi quindi le aziende sanitarie e i consorzi fra enti locali, questi ultimi relativamente agli anni di imposta maturati prima del 1 gennaio 1998. Infatti soltanto con l'art. 22 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in vigore appunto dal 1 gennaio 1998, modificandosi l'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, tali consorzi fra enti locali sono stati esplicitamente indicati come non soggetti all'imposta in questione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 8042 del 28/03/2008, n. 10818 del 2002). Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'I.R.P.E.G., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in favore degli enti di assistenza e beneficenza, non è sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma - dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in via generale dall'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 - occorre, altresì, accertare che l'attività dagli stessi esercitata non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti. Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del merito - ed il relativo accertamento ove sia logicamente e congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità - e lo stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per la intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine (V. pure Cass. Sentenze n. 2705 del 08/03/1995, n. 2573 del 1990).



**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA**

Inoltre secondo tale indirizzo, ai sensi degli artt. 2, 19 e 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, nonché dello stesso articolo 108 del T.U.I.R. approvato successivamente con il d.P.R. n. 917 del 1986, i corrispettivi percepiti da un ente non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni estranee alle sue attività istituzionali, danno luogo a reddito tassabile, e incombe eventualmente sull'ente medesimo l'onere di provare l'inconfigurabilità in concreto di tale estraneità (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14989 del 20/11/2000, n. 3850 del 2000). Orbene, tutto ciò premesso, tuttavia pare che nel caso in esame non possa escludersi l'applicabilità dell'agevolazione invocata, dal momento che si tratta comunque di ente pubblico, appunto l'azienda ospedaliera, che opera nel campo dell'assistenza sanitaria, e questo mediante un'interpretazione estensiva della norma agevolativa di cui all'art. 6 Dpr. n. 601 del 1973. Trattandosi perciò di contrasto interpretativo della disposizione normativa di che trattasi, appare allora quanto mai opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente, perché voglia valutare l'eventualità di assegnare il ricorso per la decisione alle Sezioni Unite, atteso che esso presenta una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, nonché (una questione) di massima che appare di particolare importanza ex art. 374, 2 comma cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte

Rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Roma, così deciso il 18 novembre 2010.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 7-11-2011



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA